



COMUNE DI ALLISTE

P.E.B.A. *Piano di eliminazione delle barriere architettoniche*



Relazione preliminare

DICEMBRE
2020

INDICE

1. PREMESSA GENERALE.....	1
1.1 <u>Cos'è il PEBA?</u>	
1.2 <u>Obiettivi</u>	
1.3 <u>Definizioni</u>	
1.4 <u>Normativa</u>	
1.5 <u>Modalità operativa</u>	
2. ANALISI.....	6
2.1 <u>L'analisi urbana</u>	
2.2 <u>L'analisi edilizia</u>	
2.3 <u>Il supporto dei cittadini all'operato del comune</u>	
3. PROGETTAZIONE.....	7
4. PROGRAMMAZIONE.....	8

1. PREMESSA GENERALE

1.1 Cos'è il PEBA?

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche è lo strumento scelto dal legislatore nazionale per individuare ed analizzare tutti gli ostacoli alla mobilità delle persone affette da disabilità, per poi poter progettare e pianificare interventi di miglioramento tali da ottimizzare il grado di accessibilità di spazi urbani ed edifici pubblici.

I PEBA sono stati introdotti dall'art. 32, comma 21 della legge n. 41 del 1986 al quale si è aggiunta, successivamente, l'integrazione dell'art. 24, comma 9 della legge n. 104 del 1992.

Entrambe le norme hanno definito la natura di questi piani, la durata "decennale" ed hanno stabilito che le amministrazioni competenti dovranno adottarli ai fini di quanto suddetto.

Ad oggi, anche il Comune di Alliste ha scelto di usufruire del PEBA per rispondere alle esigenze dei propri cittadini nel rispetto della Delibera di Giunta n. 140 del 18 dicembre 2019.

1.2 Obiettivi

Premesso che l'ambito territoriale di intervento di un PEBA coincide con l'estensione dei nuclei urbani comunali, la redazione di tale piano deve, prima di tutto, rispondere a determinati obiettivi.

In primis, risulta evidente che uno degli aspetti principali da monitorare è il grado di mobilità presente sul territorio. Tale aspetto è molto importante, in quanto la presenza di ostacoli di ogni genere come vegetazione, lavori in corso, dislivelli, ecc...rappresenta l'elemento di disturbo e, quindi, ciò che deve essere rimosso o modificato per raggiungere il corretto livello di accessibilità.

Un ulteriore obiettivo è legato alla possibilità che il PEBA sia consultabile ed aggiornabile nel tempo, in quanto strumento elastico e dinamico in grado di riadattarsi ai cambiamenti.

Infine, di pari importanza è il coinvolgimento dei cittadini per poter avere dei riscontri concreti da sfruttare nella fase di progettazione e programmazione, inclusa la consultazione di organismi che operano all'interno del settore.



1.3 Definizioni

BARRIERE ARCHITETTONICHE: ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; ma anche ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti.

Infine, è una barriera architettonica anche la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i non udenti.

ACCESSIBILITA': possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

ACCESSIBILITA' CONDIZIONATA: La possibilità, tramite ausilio altrui, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e attrezzature e di accedere alle singole unità immobiliari e ambientali.

VISITABILITA': possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

ADATTABILITA': possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

ADEGUAMENTO: L'insieme degli interventi necessari a rendere gli spazi costruiti conformi ai requisiti delle presenti norme o al progetto di adattabilità.

AUTONOMIA: La possibilità, per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di utilizzare, anche con l'ausilio di appositi apprestamenti ambientali e strumentali, le residue capacità funzionali, fisiche e sensoriali per la fruizione degli spazi, degli apparecchi e degli accessori ivi contenuti.



1.4 Normativa

La normativa **nazionale** di riferimento per la redazione di un PEBA e più in generale per l'abbattimento delle barriere architettoniche è, ad oggi, caratterizzata da un ventaglio legislativo che pone le sue origini nel lontano 1971. Di seguito un breve excursus normativo:

- **Legge n. 118 del 30-03-1971 - Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.**

Tale norma del 1971, all'art. 27 riporta il seguente testo: *“Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l'eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge: i servizi di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati: in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.”*

- **D.P.R. n. 384 del 27-04-1978 - Regolamento di attuazione dell'art. 27 della Legge n. 118 del 30-03-1971, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.**

Si tratta della norma che definisce gli aspetti tecnici ed i dettagli operativi per l'attuazione della legge del '71.

- **Legge n. 41 del 28-02-1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.**

I commi 20 e 21 dell'art. 32 della legge del 1986 riportano il seguente testo:

Comma 20: *“Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.”*

Comma 21: *“Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.”*



- **Legge n. 13 del 09-01-1989** - Disposizioni per la favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ed il successivo regolamento di attuazione di tale legge: il **D.M. n. 236 del 14-06-1989** - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

La legge sopra citata, rispetto alle precedenti, si addentra nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e privata e dei relativi spazi di pertinenza, sia in sede di nuova costruzione che di ristrutturazione. Successivamente il D.M., invece, definisce gli aspetti tecnici e dimensionali di tale progettazione, ma soprattutto la terminologia che ancora oggi caratterizza la progettazione in questo settore e che comprende concetti quali: *“barriere architettoniche”*, *“accessibilità”*, *“adattabilità”*, *“visitabilità”*, ecc...

- **Legge n. 104 del 05-02-1992** - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

La legge del '92, invece, si concentra maggiormente sull'ambito urbano attraverso indicazioni relative alla circolazione delle persone, al trasporto ed alla possibilità, per i comuni, di dotarsi di piani di trasporto e piani di mobilità delle persone handicappate.

- **D.P.R. n. 503 del 24-07-1996** – Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

La norma in questione definisce che la progettazione di edifici, spazi e servizi pubblici, deve essere conforme al D.M. n. 236 del 14-06-1989.

- **Legge n. 18 del 03-03-2009** – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Norma più recente di derivazione internazionale che promuove la progettazione universale di strutture, servizi, programmi e prodotti utilizzabili da tutte le persone, senza dover ricorrere ad una progettazione mirata e/o specializzata oppure ad adattamenti.

A queste norme nazionali sopracitate si aggiunge, poi, il **D.P.R. n. 380 del 06-06-2001** - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (artt.77-82) e la legislazione specifica legata all'ambito storico-culturale, quali il **Codice dei beni culturali e del paesaggio** ed il **D.M. n. 114 del 28-03-2008**.



Di pari importanza è la normativa di tipo **regionale**, che nel nostro caso è definita da:

- **Legge Regionale n. 67 del 28-12-2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)**. La normativa in questione riporta:

“Al fine di sostenere i comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.”

- **Deliberazione della giunta regionale n. 2062 del 18 novembre 2019 e allegati - Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell’art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.**

La deliberazione riportata rappresenta la base operativa per l’adozione del PEBA da parte dei Comuni all’interno della Regione Puglia relativamente a tutti gli aspetti, da quello economico alle modalità operative.

1.5 Modalità operativa

Il punto di partenza per la redazione del PEBA è la ripartizione dell’analisi in “Edilizia” e “Urbana”. Dal punto di vista edilizio, il Comune provvederà a monitorare e constatare il livello di accessibilità delle strutture pubbliche, mentre a livello urbano la verifica deve interessare il grado di fruibilità dei percorsi e la presenza di attraversamenti, parcheggi ed altri dettagli utili.

Il PEBA, pertanto, è strutturato partendo da una fase di studio dello stato dei luoghi, passando per una fase progettuale e culminando in una programmazione degli interventi che si riterranno necessari.



2. ANALISI

L'analisi dello stato dei luoghi è la prima delle fasi necessarie alla redazione del PEBA e la normativa fornisce, all'interno dell'allegato C della **Deliberazione della giunta regionale n. 2062 del 18 novembre 2019**, un ausilio importante individuabile in apposite schede di analisi da compilare per ogni tratto urbano oppure per ogni edificio. Le schede, all'interno della norma, sono riportate a titolo puramente esemplificativo e possono essere integrate e/o modificate.

2.1 L'analisi urbana

La prima fase di analisi interessa l'ambito urbano di Alliste, Feline, Posto Rosso e Capilungo (Tav. 1 - Ambiti d'intervento). Si individuano le strade, le piazze e gli spazi del territorio comunale che hanno un valore strategico e che rappresentano i punti nevralgici della mobilità cittadina, per creare un reticolo ragionato dei percorsi.

L'analisi approfondisce differenti fattori come la presenza o meno di rampe o scale per superare eventuali dislivelli, l'assenza di parapetti e/o di corrimani, la comodità dei percorsi pedonali, lo stato di conservazione dei materiali dei marciapiedi e delle stesse rampe o scale, l'adeguatezza dei parcheggi e molto altro ancora. Da un punto di vista prettamente tecnico, poi, è prevista l'acquisizione di dati riguardanti pendenze dei percorsi inclinati, larghezze dei percorsi orizzontali, proporzioni dei gradini, altezze dei dislivelli presenti, ecc...

2.2 L'analisi edilizia

La seconda fase di analisi è relativa, invece, all'ambito edilizio. In questo caso gli immobili pubblici rappresentano l'oggetto d'analisi ed i sopralluoghi sono definiti tramite l'organizzazione di incontri con i responsabili delle strutture individuate.

Le strutture oggetto di tali verifiche sono le scuole medie, elementari e dell'infanzia, la biblioteca comunale, i centri sportivi, i cimiteri, le sedi istituzionali ed altre strutture di rilievo.

Sono stati esclusi dall'analisi edifici fatiscenti o immobili che non permettono, a priori, la fruibilità degli spazi interni come ad esempio le due "Torri dell'orologio" di Alliste e Feline che internamente presentano spazi angusti e praticabili solo per motivi di ispezione.

Le schede di verifica di tipo edilizio analizzano l'accessibilità dei percorsi esterni ed in corrispondenza degli accessi principali ai fabbricati, dei collegamenti interni orizzontali e verticali,



dei servizi igienici riservati, ed altro ancora. Anche in questo caso si rendono necessarie misurazioni degli elementi fondamentali per la valutazione.

Il risultato finale delle due analisi descritte è collegato ad elaborati grafici che mostrano la classificazione degli spazi e degli edifici come sarà specificato, nel dettaglio, all'interno della relazione tecnica.

2.3 Il supporto dei cittadini all'operato del Comune

L'operato del Comune non si limita solo all'aspetto tecnico, ma spazia anche nel coinvolgimento dei cittadini e di coloro che da anni operano nel settore del superamento delle barriere architettoniche.

Infatti, per avere un quadro più ampio del grado di fruibilità del territorio comunale e degli spazi pubblici, è previsto il coinvolgimento di tutti i cittadini attraverso un questionario da poter effettuare in forma anonima e diffuso digitalmente usufruendo non solo delle piattaforme istituzionali ed ufficiali, ma anche dei social network. Questo passaggio permette di avere un riscontro concreto e tangibile da parte di chi vive in prima persona il comune.

Infine, è previsto il coinvolgimento delle associazioni a tutela dei disabili che da anni si impegnano per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

3. PROGETTAZIONE

La fase di progettazione è una conseguenza dei dati che emergono dalla fase di analisi.

Si procede a stilare una relazione tecnica esplicativa delle modalità di analisi nel dettaglio e dell'approccio progettuale con le conseguenti misure d'intervento.

Anche la fase di progettazione è legata alla creazione di schede di progetto apposite per ogni elemento analizzato e di elaborati grafici corrispondenti.

Infine, per ogni scelta progettuale viene stimato il costo necessario alla realizzazione, in modo da formulare una base tecnico-economica sulla quale impostare, poi, una mirata ed efficace programmazione degli interventi.



4. PROGRAMMAZIONE

La fase di progettazione elaborata permette di collegarsi alla programmazione mediante una classificazione delle priorità da rispettare. Questo aspetto aiuta l'amministrazione comunale del Comune di Alliste, a programmare le operazioni necessarie all'eliminazione delle barriere architettoniche attraverso i singoli interventi da eseguire.

Il PEBA ha una durata di 10 anni ed è uno strumento aggiornabile e modificabile.



CREDITI

La redazione del P.E.B.A. – Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Alliste è a cura dell'Architetto Gianluca Manicone così come stabilito con la Determinazione a contrarre n° 153 del 17 agosto 2020, registro generale n° 439 del 18 agosto 2020.

Il Sindaco: Geom. RENATO RIZZO

Assessore: Rag. DONATUCCIO SCANDEREBECH (Deleghe: Attività economiche e produttive, Fiere e mercati, SUAP, Sviluppo economico, Insediamenti Produttivi, Affari Generali, Delegazione Municipale di Felline)

Assessore: PATRIZIA PALESE (Deleghe: Servizi Sociali, Servizi alla Persona, Diritto alla Casa, Servizi Educativi)

Responsabile del procedimento: Geom. LUCIO COLELLA

Tecnico incaricato: Arch. GIANLUCA MANICONE

